

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 128/05/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2011, Ti. Bo. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale - a seguito di verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Varese, tramite lo strumento istruttorio delle c.d. indagini finanziarie - venivano ripresi a tassazione, con la qualifica di redditi diversi, alcuni movimenti bancari in entrata imputati dall'ufficio alla ricorrente e non giustificati.

La ricorrente deduceva preliminarmente la nullità dell'accertamento ai sensi dell'art. 38 DPR n. 600 del 1973 per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di indagini finanziarie.

In particolare, la predetta deduceva che il conto corrente oggetto delle verifiche era intestato al marito e che la stessa aveva solamente un limitato potere di compiere operazioni in nome e per conto dello stesso. Deduceva, quindi, che le somme riprese a tassazione erano riferibili a movimentazioni finanziarie del marito ed, in particolare, essenzialmente, a donazioni pervenute al marito dalla propria zia sig.a Ca. Be. a titolo di liberalità. La predetta rilevava, quindi, che l'ufficio non aveva ritenuto fondate le predette giustificazioni senza fornire adeguate motivazioni. La ricorrente deduceva poi che la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973 - secondo cui "I dati e gli elementi risultanti dai conti (bancari) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti" - costituirebbe una mera presunzione semplice e non una presunzione legale. Ne conseguirebbe che i dati e gli elementi raccolti nell'esercizio dei relativi poteri istruttori avrebbero la valenza di meri indizi liberamente apprezzabili dal giudice.

La ricorrente contestava le deduzioni dell'ufficio in merito alla valenza della scrittura privata con la quale la zia del marito della ricorrente destinava a quest'ultimo a titolo di liberalità gli importi oggetto dell'accertamento. In merito, deduceva che l'ufficio non aveva prodotto elementi tali da svuotare di valore la scrittura privata esibita dalla ricorrente, soprattutto in merito al fatto che la somma oggetto di accertamento non sarebbe di pertinenza della ricorrente, bensì del marito di quest'ultima.

Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.

Con nota depositata il 7 marzo 2011, si costituiva l'Ufficio deducendo che le contestazioni mosse dalla ricorrente erano prive di fondamento. Il predetto rilevava in particolare che, durante il contraddittorio del 3/11/2010, la parte aveva affermato quanto segue:

- che alcuni versamenti erano donazioni provenienti da una zia sig.a Be. Ca. allo scopo di alleggerire l'onere del mutuo gravante sull'abitazione coniugale;
- che altri versamenti, di divisa estera, erano gli stipendi incassati dal marito in qualità di dipendente dello studio Scotto;
- che altri movimenti si riferivano ad emolumenti incassati dalla parte in qualità di sindaco di alcune società con riferimento ai quali la parte esibiva i relativi CUD.

L'ufficio deduceva, quindi, di avere valutato le affermazioni e la documentazione prodotta dalla contribuente e, quindi, di avere ritenuto giustificate parte delle movimentazioni con esclusione delle predette "regalie della zia" ammontante a € 7.700,00 e giustificato dalla parte come regalo della zia sopra citata.

In diritto, l'ufficio contestava, in primo luogo, alla ricorrente le deduzioni relative alla violazione e falsa applicazione delle norme in tema di indagini finanziarie, con riferimento alla presunzione di cui all'art. 32 comma 1, n. 2 dpr 600/1973.

Deduceva, infatti, che il conto su cui era stato incentrato l'accertamento era nella disponibilità della ricorrente la quale poteva compiersi anche versamenti nel proprio interesse.

Lo stesso deduceva, poi, che il presunto atto di donazione di denaro da parte della zia era privo di valore in quanto non redatto a mezzo di atto notarile ed, in ogni caso, in quanto mancherebbe la "causa" in senso tecnico giuridico, mancherebbe la prova del collegamento tra elargizione e di denaro e finalizzazione della donazione al mutuo, mancherebbe la prova del mutuo ipotecario e dunque dell'importo residuo dello stesso e della eventuale necessità di un aiuto economico. Sempre in diritto, l'ufficio deduceva peraltro che, come confermato dalla Suprema Corte, la presunzione di cui all'art. 32 comma 1 n. 2 dpr 600/1973 avrebbe natura di presunzione legale e non di presunzione semplice come rilevato da controparte. L'ufficio ribadiva quanto dedotto in precedenza in analogo ricorso in merito al valore attribuito alla scrittura di cui sopra ed esibiva interrogazione anagrafica dalla quale risulterebbe che la zia del marito della ricorrente, a decorrere dal 1997, percepiva esclusivamente redditi di pensione e non era proprietaria né di fabbricati, né di terreni né di ulteriori fonti di reddito.

Concludeva chiedendo che venisse confermato l'accertamento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Rileva la Commissione che, come emerge dagli atti, il conto bancario oggetto della verifica era nella piena disponibilità della ricorrente la quale poteva compiersi anche versamenti nel proprio interesse. Con la delega, infatti, su un conto corrente, il delegato può compiere varie operazioni (a seconda del tipo e del contenuto della delega stessa), compresa l'emissione di assegni, se prevista nella delega stessa. La banca, quindi, non potrebbe dare esecuzione a disposizioni di un soggetto che non siano state dal correntista espressamente autorizzate. La Giurisprudenza della Suprema Corte considera legittima l'imputazione a ricavi dei versamenti eseguiti sul conto corrente bancario, in mancanza di prova contraria fornita da parte del contribuente, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, n. 2) del DPR 600/73. Pertanto, a fronte dei versamenti operati dalla ricorrente sul predetto conto, la stessa avrebbe dovuto addurre elementi significativi e giustificazioni tali da inficiare la validità dell'accertamento.

Così, invece, non è stato. In particolare, la scrittura privata con la quale la zia del marito avrebbe promesso in donazione a quest'ultimo delle somme di denaro non appare elemento di valore probatorio certo, essendo addirittura la relativa scrittura del tutto priva di data certa e non supportata da altri elementi che facciano ritenere verosimile tale donazione. Alla luce di queste ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.